

La Commissione RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Vista la legge 14 novembre 2000 n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto

La Commissione RIPAM

2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, con il quale è stata nominata la Commissione RIPAM;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma *2-bis* dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Atteso che in base a quanto rappresentato dal Comune di Napoli con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2022 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette – le quote di riserva di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma *4-bis*, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma *4-bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato che in base a quanto rappresentato dal Comune di Napoli, alla data del 31 dicembre 2022, per l'Area Funzionari la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 44,98 per cento e quella del genere femminile è pari al 55,02 per cento, mentre per l'Area Istruttori la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 44,61 per cento e quella del genere femminile è pari al 55,39 per cento e che, pertanto, il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento in nessuna delle due aree;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di

La Commissione RIPAM

occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

La Commissione RIPAM

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Comune di Napoli;

Vista la legge del 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 185 del 31 maggio 2023;

Visto il regolamento del Corpo di polizia municipale di Napoli approvato con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 17 febbraio 1997;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998, recante «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale»;

Considerato che il Comune di Napoli si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del presente bando a cura della Commissione RIPAM;

La Commissione RIPAM

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni locali;

Visto il Contratto Decentrato Integrativo vigente;

Delibera

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell'Area Istruttori, e precisamente:

A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione:

A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);

A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);

A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D);

B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell'Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente:

B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti dei codici di concorso di cui ai profili A.1, A.2 e A.3, nonché il venti per cento dei posti del codice di concorso di cui al profilo B.1 sono riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso.

La Commissione RIPAM

5. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b. maggiore età;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g. essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. I candidati obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile devono aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- h. idoneità fisica allo specifico impiego;
- i. possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

A.1 Funzionario Tecnico (Codice concorso: TEC/D):

Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

La Commissione RIPAM

Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

A.2 Maestro di sostegno (Codice concorso: MAS/D):

Laurea Magistrale (LM): LM-85*bis* Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

I titoli di accesso dovranno essere integrati obbligatoriamente da titolo di sostegno conseguito, ai sensi della normativa vigente, mediante la positiva conclusione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sullo specifico grado, attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca.

A.3 Funzionario socioeducativo (Codice concorso: EDU/D):

Laurea Magistrale (LM): LM-85*bis* Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, ai sensi della normativa vigente, da svolgersi presso le università autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 2014, saranno ammessi i titoli previsti per le figure professionali di III livello dal Catalogo approvato con DGR n. 107/2014 e ss.mm.ii. ovvero Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione o titoli equiparati conseguiti entro il 31 maggio 2017 presso università statali o altro istituto universitario legalmente riconosciuto.

Sulla scorta di quanto indicato nella Nota Prot. U.0014176 dell'8 agosto 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono ammessi inoltre i seguenti titoli:

Laurea (L): L-19 Scienze dell'educazione e della formazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

Laurea Magistrale (LM): LM-85*bis* Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria senza corso di specializzazione di 60 CFU purché conseguita entro l'ultima sessione per le prove finali dell'anno accademico 2018/2019;

Laurea (L): L-19 Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione senza indirizzo specifico, purché conseguita entro l'ultima sessione per le prove finali dell'anno accademico 2018/2019.

B.1 Agente di polizia municipale (Codice POL/C):

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

La Commissione RIPAM

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università, scuole o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

2. Con specifico riferimento al profilo B.1 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, occorre, altresì:

- a) essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) e precisamente: godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di detenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- b) essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;
- c) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale. L'idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998 per il porto d'armi per uso personale.

3. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3 Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.

2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.

3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata.

4. Relativamente ai profili A.1, A.2 e A.3 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, il concorso si articola attraverso:

- a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora, per ciascun codice di concorso, il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 volte il numero dei posti messi a concorso;
- b) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1.

La Commissione RIPAM

5. Relativamente al profilo B.1 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, il concorso si articola attraverso:

- a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 volte il numero dei posti messi a concorso;
- b) una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7 del presente bando;
- c) una prova di efficienza fisica, secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando e previa esibizione del certificato medico richiesto ai sensi del medesimo articolo 8.

6. Le eventuali prove preselettive e le prove scritte si svolgono esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. La commissione esaminatrice nominata, per ciascuno codice concorso o per più codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta e fermo restando, con specifico riguardo al profilo B.1, il conseguimento dell'idoneità nella prova di efficienza fisica.

8. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 11 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Comune di Napoli per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>" e sul sito istituzionale del Comune di Napoli, "<https://www.comune.napoli.it/home>".

2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae* con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

La Commissione RIPAM

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica allo specifico impiego relativamente ai codici di concorso di cui alle lettere A.1, A.2 e A.3 oppure dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B.1 del presente bando;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) limitatamente ai profili di cui alle lettere A.2 e A.3 i titoli di specializzazione, abilitazione o formazione richiesti;
- k) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- l) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente bando;

La Commissione RIPAM

- n) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- o) per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva;
- p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'articolo 14.

6. Inoltre, limitatamente al profilo professionale di agente di polizia municipale di cui alla lettera B.1, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5 e a pena di esclusione:

- q) essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;
- r) di accettare di condurre ogni tipo di veicolo e utilizzare ogni mezzo in dotazione al Corpo, nonché di non avere motivi ostativi all'uso delle armi comuni da sparo;
- s) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale. L'idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998 per il porto d'armi per uso personale;
- t) il possesso dei requisiti per poter rivestire le qualifiche di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

7. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 8, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino

La Commissione RIPAM

impossibilità al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico.

La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

12. Il Comune di Napoli effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

14. La Commissione RIPAM, Formez PA e il Comune di Napoli non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

17. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

18. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta e, limitatamente al profilo professionale di agente di polizia municipale di cui alla lettera B.1, della prova di efficienza fisica sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

La Commissione RIPAM

Articolo 5 Commissioni esaminatrici

La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale o per più profili concorsuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. La commissione è integrata da esperti istruttori ginnici per l'espletamento della prova di efficienza fisica anche appartenenti a federazioni sportive nazionali e gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 6 e della prova scritta di cui all'articolo 7 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "inPA", tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA, per la costituzione dei comitati di vigilanza.

Articolo 6 Prova preselettiva

1. La prova preselettiva che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere, con riguardo a ciascun codice di concorso, qualora il numero delle domande di partecipazione, relativamente a ciascun codice di concorso, sia superiore a 20 (venti) volte il numero dei posti messi a concorso, consisterà nella somministrazione di un test di numero 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, che avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento (10 quesiti) e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta (40 quesiti) di cui al successivo articolo 7 del presente bando.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,75 punti;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta errata: -0,25 punti.

2. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a concorso per il relativo codice di concorso, oltre gli eventuali *ex-aequo*.

3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità

La Commissione RIPAM

pari o superiore all'80% (ottanta per cento), in base all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato e allegato al verbale della commissione esaminatrice apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA". Ciascun candidato potrà verificare il punteggio conseguito e accedere al proprio elaborato secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul Portale "inPA".

9. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 7 Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

1) n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

A.1. Per il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D):

- elementi di diritto costituzionale;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici, protezione dei dati personali;

La Commissione RIPAM

disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici; ordinamento degli enti locali;

- legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;
- occupazione ed espropriazione per pubblica utilità;
- normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- norme tecniche relative alle infrastrutture pubbliche/viarie;
- nozioni di tecnica delle costruzioni;
- nozioni di estimo, catasto e topografia;
- diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
- conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

A.2. Per il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D):

- nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici;
- elementi di diritto degli enti locali;
- documenti di indirizzo e gestione delle scuole comunali dell'infanzia;
- la condizione infantile nel contesto culturale, sociale e familiare contemporaneo;
- i diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione e nelle Carte internazionali;
- lineamenti di psicologia dell'età evolutiva, con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo, nonché alle situazioni di disagio psicologico specifiche dell'infanzia;
- la scuola dell'infanzia nel sistema formativo e scolastico: continuità orizzontale e verticale;
- le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6;
- la cultura della scuola dell'infanzia nei diversi metodi e approcci, in relazione ai principali pedagogisti;
- indicazioni nazionali, piano dell'offerta formativa e progettazione didattica;
- la relazione e la cura educativa con i bambini e con le famiglie;
- tipologia di osservazione e progettazione, documentazione e verifica, rapporto con le famiglie e servizi del territorio;
- educazione interculturale, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali;
- significato e valenza formativa del gioco, dell'esplorazione e della ricerca, con riferimento a scelte progettuali e metodologiche;
- lo sviluppo delle intelligenze multiple: percorsi individualizzati e apprendimento cooperativo;
- la particolarità dei bambini superdotati intellettualmente;
- la dimensione individuale e collegiale della professionalità docente;
- la formazione in servizio: diritto-dovere dell'insegnante;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

La Commissione RIPAM

A.3. Per il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D):

- pedagogia e psicologia dell'età evolutiva: fondamenti teorici inerenti alle tematiche relative allo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni, (bisogni, competenze, processi di apprendimento e di crescita, dinamiche di interazione e socializzazione con particolare riferimento alle relazioni bambino/bambino e bambino/adulto);
- progettazione educativa, programmazione e documentazione delle attività al nido d'infanzia; dinamiche di gruppo e intergruppi all'interno del nido;
- modalità e contenuti della relazione con le famiglie e della gestione a rete dei servizi territoriali nel servizio di nido d'infanzia;
- metodologie e strategie educative al nido d'infanzia, con riferimento anche ai bambini in condizioni di disabilità e fragilità;
- igiene generale e alimentazione nei primi anni di vita;
- regolamentazione nazionale, regionale e comunale del servizio di nido di infanzia;
- normativa in materia di *privacy* (GDPR n. 679/2016 e decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.);
- conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

B.1. Per il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C):

- elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;
- elementi di diritto penale e di procedura penale;
- nozioni di disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici;
- legge quadro sull'ordinamento della polizia locale ai sensi della legge n. 65/86 e normativa della Regione Campania in materia di polizia locale;
- normativa in materia di polizia amministrativa, di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana;
- legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente e edilizia;
- codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
- legge di depenalizzazione e sistema sanzionatorio vigente ai sensi della legge n. 689/81;
- normativa in materia di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90, nonché di accesso civico e accesso civico generalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
- normativa in materia anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012;
- elementi in materia di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.;
- conoscenza della lingua inglese al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

La Commissione RIPAM

2) 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3) 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA” e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

La Commissione RIPAM

Articolo 8 Prove di efficienza fisica

1. Limitatamente al profilo professionale di agente di polizia municipale di cui alla lettera B.1, i candidati che hanno superato la prova scritta di cui al precedente articolo 7 dovranno dimostrare la propria idoneità all'impiego attraverso una prova di efficienza fisica.

2. Le prove fisiche, da eseguire in sequenza, sono le seguenti:

- per i candidati di sesso maschile:

- a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti;
- b) salto in alto di un'altezza di 105 centimetri da effettuare in un massimo di tre tentativi;
- c) n. 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti;

- per le candidate di sesso femminile:

- a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;
- b) salto in alto di un'altezza di 90 centimetri da effettuare in un massimo di tre tentativi;
- c) n. 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti.

3. L'idoneità nella prova di efficienza fisica si consegue soltanto a seguito della positiva effettuazione delle tre suddette attività entro i predetti termini. Il mancato superamento della prova di efficienza fisica nei termini sopra indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

4. I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo presso il luogo, il giorno e l'ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché di un certificato medico di idoneità sportiva, anche non agonistica, in corso di validità, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport che operano in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate. La mancata presentazione del predetto certificato medico o la presentazione di un certificato non conforme a quanto indicato, determinerà la non ammissione del candidato a sostenere la prova e, conseguentemente, l'esclusione dello stesso dal concorso.

5. Il luogo, il giorno e l'ora di convocazione ai fini dello svolgimento della prova di efficienza fisica sono resi disponibili sul portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9 Stesura delle graduatorie finali di merito

1. Successivamente all'espletamento delle prove di cui ai precedenti articoli 7 e 8 la commissione esaminatrice stilerà le graduatorie finali di merito, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e, limitatamente al profilo professionale di agente di polizia municipale di cui alla lettera B.1, previo conseguimento dell'idoneità nelle prove di efficienza fisica.

2. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

La Commissione RIPAM

Articolo 10 Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) minore età anagrafica.

2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 11 Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse al Comune di Napoli. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Comune di Napoli, <https://www.comune.napoli.it/home>.

La Commissione RIPAM

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 12 Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Comune di Napoli, quanto ai profili A.1, A.2 e A.3 nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e quanto al profilo B.1 nell'Area Istruttori, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
4. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego. I candidati non in possesso dell'idoneità fisica all'impiego decadranno dalla graduatoria di merito.
5. Per l'accesso al profilo professionale di agente di polizia municipale, di cui al profilo B.1 del presente bando, successivamente alla stipula del contratto di assunzione, i candidati vincitori, oltre alla visita medica di carattere generale, saranno sottoposti a visita di idoneità specifica alle mansioni a cura del medico competente ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del presente bando, secondo le modalità che saranno evidenziate nell'invito alla stipula del contratto di lavoro. I candidati non in possesso di tutti i requisiti psico-fisici decadranno dalla graduatoria di merito. Considerata la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, si segnala che la condizione di “privo della vista” comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale B.1.
6. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Articolo 13 Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova preselettiva e la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul portale “inPA”.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno

La Commissione RIPAM

evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale *«accesso agli atti – concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell'Area Istruttori»*. La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'area produzione preposta alle attività RIPAM.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Napoli nella persona del Responsabile dell'Area Risorse Umane, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

La Commissione RIPAM

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <https://www.comune.napoli.it/>
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Comune di Napoli" ai seguenti indirizzi:
pec: protocollo@pec.comune.napoli.it;
16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 15 **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica
(dott. Marcello Fiori)

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno
(Prefetto dott.ssa Carmen Perrotta)